

Letto, confermato e sottoscritto.



**IL PRESIDENTE**  
F.to Testini Mauro

**IL SEGRETARIO**  
F.to Dr. Onofrio Caforio



**COMUNE DI VIONE**  
PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Ente **10453**

Deliberazione n. **10/18**

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

N. 75 Reg. pubbl.

Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio on-line sul sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);
- è stata compresa nell'elenco n. 1, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, 15 FEB. 2018



**Il Funzionario incaricato**  
F.to il funzionario incaricato

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on-line nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 15 FEB. 2018 al - 2 MAR. 2018;
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, 15 FEB. 2018



**Il Segretario Comunale**  
F.to Dr. Onofrio Caforio

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER L'USO AMMINISTRATIVO**

Addì, 15 FEB. 2018



**Il Funzionario incaricato**  
*IL FUNZIONARIO INCARICATO (Rossini Attilio)*

**COPIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DELLE TARIFFE DEI SERVIZI COMUNALI – ANNO 2018.**

L'anno duemiladiciotto, addì **VENTI** del mese di **GENNAIO** alle ore 12:00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Componenti della Giunta Comunale	Presenti	Assenti
- TESTINI MAURO – Sindaco	X	
- TOMASI STEFANO – Vice Sindaco	X	
- ROSSINI ATTILIO – Assessore	X	
<b>TOTALI</b>	3	0

Assiste all'adunanza il Segretario comunale **Caforio Dr. Onofrio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Testini Mauro, Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 10 DEL 20 GENNAIO 2018.

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DELLE TARIFFE DEI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018.**

### LA GIUNTA COMUNALE

#### VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 267/2000 disciplinante le competenze deliberative in materia di determinazione delle aliquote dei tributi;
- l'art. 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, come convertito in L. n. 214 del 22.12.2011 compatibilmente col disposto degli artt. 8-9 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011, che ha istituito l'Imposta municipale propria "IMU", e le relative successive modifiche ed integrazioni date dal comma 380, art. 1, della L. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), dall'art. 2 del D.L. n. 102 del 31.08.2013 come convertito in L. 124/2013, dall'art. 1 della L. n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) e dall'art. 1 della L. n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016) - che ha peraltro configurato l'IMU come articolazione della più complessa Imposta Unica Comunale "IUC";
- l'art. 1 della L. n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che ha istituito la Tassa sui rifiuti "TARI" (quale regime di prelievo in vigore dal 2014 sul servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani) ed il Tributo sui Servizi Indivisibili "TASI" come ulteriori articolazioni della più complessa Imposta Unica Comunale "IUC";
- il D.Lgs. n. 360 del 28.09.1998 e s.m.i., come modificato dai commi da 142 a 144, art. 1, della L. n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), ha istituito l' "Addizionale Comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF", la cui aliquota, nei limiti di legge, è modificabile dai Comuni mediante proprio Regolamento;
- l'art. 3, commi 1 e 7 del D.L. 786 del 22.12.1981 convertito nella Legge 26.02.1982, n. 51, nonché il D.M. 31.12.1983 concernenti i "Servizi pubblici a domanda individuale";

#### PRECISATO:

- a) che la copertura del costo di gestione dei servizi a domanda individuale con proventi tariffari e contributi finalizzati, deve essere effettuata in misura non inferiore al 36%;
- b) che il costo complessivo della gestione del servizio acquedotto deve essere coperto con le relative tariffe almeno in misura non inferiore all'80%;
- c) che il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento rifiuti, come risultanti dal Piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio medesimo, deve essere coperto integralmente dalle relative tariffe (misura non inferiore al 100%);
- d) che il corrispettivo dei servizi di depurazione e fognatura deve essere esclusivamente destinato alla realizzazione delle opere e degli impianti di depurazione; qualora il Comune sia già provvisto di impianti di depurazione funzionanti e non si trovi in situazione di dissesto, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 14 della Legge n. 36/1994 come successivamente introdotto dall'art. 31, comma 31, della Legge n. 448/1998, i proventi derivanti dai canoni di depurazione e fognatura sono solo prioritariamente destinati alla gestione e manutenzione degli impianti medesimi;
- e) che per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 243 del D.Lgs. n. 267/2000, sono sottoposti all'obbligo del tasso di copertura del costo dei servizi, esclusivamente gli Enti Locali che, in base ai parametri stabiliti dal D.M. 30.09.1993 e s.m.i., si trovano in situazione strutturalmente deficitaria;

**EVIDENZIATO** che il Comune di Vione gestisce i seguenti servizi a domanda individuale:

- Illuminazione Votive cimiteriali;

e che la percentuale di copertura del servizio medesimo è del 100%;

**PRESO ATTO** che i corrispettivi tariffari del Servizio Acquedotto e del Servizio Fognatura e Depurazione coprono interamente i costi di gestione dei medesimi;

**CONSIDERATO** che il comma 37, art. 1, della Legge di Bilancio 2018 (L. 27.12.2017, n. 205), modificando il comma 26, art. 1, della L. 208/2015 (già modificato dalla L. 232/2016), ha prorogato anche per l'anno 2018 il c.d. "blocco in aumento" dei tributi locali, con particolare riferimento alle tariffe ed aliquote dei tributi locali ed alle addizionali in vigore nel 2017 (e quindi già applicati nel 2016 e nel 2015), con espressa eccezione per la sola Tassa sui Rifiuti (TARI), per il caso degli Enti Locali che deliberino il predissesto o il dissesto (artt. 243-bis ed artt. 246ss. Del D.Lgs. 267/2000) e per il caso relativo alla fusione fra più Comuni;

**CONSIDERATO** che dai parametri rilevati dall'ultimo Conto del Bilancio Consuntivo approvato dal Comune di Vione (anno 2016) non risultano le condizioni che determinano la situazione di deficitarietà strutturale e che il Comune di Vione non è ricompreso in alcun caso di fusione fra Comuni;

**PRESO ATTO** pertanto che:

- in questa sede si rende necessario provvedere alla sola ricognizione delle tariffe dei servizi;
- per questo Ente risulta operativo il suddetto divieto di aumento di aliquote e tariffe nel 2018 rispetto a quelle vigenti nel 2017;
- sulla base delle verifiche effettuate in sede di predisposizione dello Schema di Bilancio 2018 non si ritiene d'altro canto opportuno procedere nemmeno alla riduzione di aliquote e tariffe rispetto a quelle in vigore nel 2017;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 16 del 01.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, di determinazione degli importi e delle tariffe dei servizi comunali da applicarsi nell'anno 2017;

**RITENUTO** quindi dover CONFERMARE per l'anno 2018 le aliquote dei tributi, le detrazioni e le tariffe in vigore nell'anno 2017, ad eccezione di quelle cui dovrà provvedere il Consiglio Comunale con proprie deliberazioni secondo competenza ed ai sensi di Legge (TARI, TASI, IMU ed Addizionale comunale all'IRPEF);

#### VISTI:

- l'art. 27, comma 8 della Legge 28.12.2001, n. 448 (L. Finanziaria 2002) che, modificando il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23.1.2000, n. 388 testualmente dispone: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, (...) e le tariffe dei servizi pubblici locali, (...) è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.(...)";
- il comma 169, articolo 1, della Legge 296/2006 "L. Finanziaria 2007" recitante testualmente "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";
- l'art. 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, così come convertito con modificazioni con L. n. 214 del 22.12.2011, che al comma 15 dispone "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. (...)";

**PRESO ATTO** che, ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno del 29.11.2017 viene differito al 28 Febbraio 2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti locali (di cui all'art. 151 del D.Lgs. 267/2000);

**VISTO** il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Responsabile del relativo Servizio ai sensi dell'art. 49 - 1° comma, come modificato dal D.L. n. 174/2012 - e dell'art. 153 - 5° comma - del D. Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dal D.L. 174/2012;

**CON VOTI** unanimi e favorevoli, resi ai sensi di Legge;

### DELIBERA

1. **DI CONFERMARE** per l'anno 2018 le aliquote dei tributi, le detrazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali in vigore nell'anno 2017, nonché 2016 e 2015, ad eccezione di quelle cui dovrà provvedere il Consiglio Comunale con proprie deliberazioni secondo competenza ed ai sensi di Legge (TARI, TASI, IMU ed Addizionale comunale all'IRPEF);
2. **DI APPROVARE** le percentuali di copertura dei costi dei servizi in premessa citati;
3. **DI ALLEGARE** copia della presente deliberazione al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2018 in conformità a quanto previsto dall'art. 172, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.EE.LL.);
4. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista per l'approvazione del Bilancio di previsione, secondo la procedura telematica indicata dal Ministero stesso;
5. **DI DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ha rilasciato il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 - 1° comma, come modificato dal D.L. n. 174/2012 - e dell'art. 153 - 5° comma - del D. Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dal D.L. 174/2012;
6. **DI COMUNICARE** la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla pubblicazione ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di Legge;
7. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. 267/2000, visto l'esito unanime e favorevole dell'apposita votazione palese.

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario Chiappini Angela appone il visto di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 - 1° comma, come modificato dal D.L. n. 174/2012 - e dell'art. 153 - 5° comma - del D. Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dal D.L. 174/2012.

VIONE, 20.01.2018

**Il Responsabile del Servizio economico-finanziario**

F.to Chiappini Angela

